

Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)

FRANCESCO PANERO

1. Marchesi, vassalli, arimanni, commendati, manenti

Il 23 ottobre 1168 il marchese Opizzo Malaspina e il figlio Moruello stipularono una convenzione con il comune di Genova, impegnandosi a difendere i cittadini genovesi nel proprio territorio. Tra le altre cose, i marchesi dichiaravano che, oltre ai vassalli marchionali, fra i loro dipendenti vi erano *homines* liberi, ai quali i marchesi avrebbero chiesto di giurare fedeltà ai Genovesi. Fra questi ve n'erano però alcuni – *comandi* e *arimanni*, vengono denominati – che in piena libertà, negli ultimi trent'anni, si erano impegnati «speciali pacto et gratuita voluntate» a svolgere servizi di natura agraria a favore dei *domini* o dei *vassalli* marchionali: essi erano considerati commendati (*comandi*) ma, pur conservando il loro *status* di uomini liberi, venivano esclusi dal giuramento di fedeltà al comune in quanto erano soggetti con un vincolo particolare ai signori¹. Come altri contadini liberi

¹ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova, a c. di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1992-1998, I/1, p. 312 sg., doc. 218, 23 ott. 1168: «Ego (Opizo Malaspina marchio) ero contentus et quietus et homines et vassallos meos contentos et quietos stare faciam in antiquo iure arimanniarum et comendationum de plebeio Plecanie sicut illud soliti eramus habere ... et hoc vassallos et homines meos quos pecieritis iurare faciam in ordinatione vestra, exceptis comandis illis vel arimannis quos speciali pacto et gratuita voluntate se mihi marchioni aut vassallis meis de aliquid danda vel faciendo obligasse constiterit in his triginta proximis transactis annis ... Ita tamen hec dicta sunt quod ius arimanniarum vel comendationum in una tantum cuiusque domus persona consistat nec occasione plurium filiorum ad plures personas extendatur sic quod ullo modo maior summa vel quantitas debeatur». Cfr. M. NOBILI, “*Homines*”, “*arimanni*”, “*comandi*”, “*manentes*” e “*servi*” nelle dominazioni signorili della Riviera di Levante nel secolo XII, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, p. 304 sg., il quale rileva che il documento precisa come «lo ‘ius arimanniarum vel comendationum (de plebeio Plecanie)’ obbligasse soltanto una singola persona per ogni *domus*»; questa limitazione – introdotta dal passo «Ita tamen hec dicta sunt» – sembra anche riferirsi ad *arimanni* e *comandi* (*homines* dei marchesi), sui quali gravava l’impegno a prestare giuramento su richiesta dei Genovesi (esclusi «comandis illis vel arimannis quos speciali pacto ...»). Sugli arimanni di età postcarolingia sono sempre valide le osservazioni di G. TABACCO, *I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966, p. 139 sgg. Sui commendati altomedievali cfr. A. BARBERO, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell’età di Carlo Magno*, in «Storica», V

della Lunigiana e della Lucchesia, questi ultimi avevano infatti accettato, su basi pattizie, la medesima condizione dei *manentes*, che risiedevano su terra marchionale².

Il lemma *manentes*, che fin dall'alto medioevo era utilizzato per indicare i coltivatori residenti su terra signorile (sia quelli di condizione libera sia i *servi*), in particolare nel vicino territorio della Lucchesia, come vedremo, già nella prima metà del secolo XII designava talvolta i dipendenti ereditari, come prevedevano i nuovi patti di manenza "colonaria/ascrittizia" stipulati sulla falsariga dei nuovi formulari notarili di area romanistica bolognese e toscani³.

Nella Lucchesia e in altri territori toscani e romagnoli, infatti, la condizione dei nuovi *manentes* veniva spesso omologata a quella dei *coloni/ascripticii* tardoantichi e di altre figure di dipendenti non del tutto liberi, contemplate nel *Corpus Iuris* giustiniano. In verità i servizi e i canoni dovuti al signore non erano dissimili da quelli prestati dai contadini liberi – insieme con il giuramento di fedeltà, l'ospitalità e, talvolta, la sottomissione alla "giurisdizione convenzionale"⁴ – sulla base dei contratti di livello o di investitura *ad fictum reddendum* piemontesi, lombardi, veneti e toscani tradizionali; ora però i nuovi patti agrari di manenza prevedevano spesso per il coltivatore residente il vincolo perpetuo al *resedium*, dal quale il contadino si sarebbe potuto liberare soltanto attraverso un atto di manmissione, oppure fuggendo. Ma la fuga non poteva essere una soluzione de-

(1999), pp. 29-49. Per una riflessione sulle clientele bassomedievali cfr. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, "Masnada" e "boni homines" come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a c. di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna 1996, pp. 287-342 (a p. 310 sgg.).

² L'esistenza di questa categoria di *manentes* particolarmente vincolati ai marchesi è desumibile dal fatto che nella stessa signoria vi erano anche manenti liberi: cfr. nota 7.

³ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 210 sgg.

⁴ La clausola della "giurisdizione convenzionale" viene introdotta in alcuni contratti di livello già a partire dall'età carolingia allo scopo di pervenire a transazioni extragiudiziali all'interno della grande proprietà per liti e reati minori intercorsi fra dipendenti ed estranei oppure per risolvere vertenze relative al prelievo di canoni, tributi e servizi: cfr. B. ANDREOLLI, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *I contadini emiliani dal Medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici*, Bologna 1986, p. 33 sgg.; E. MAGNOU-NORTIER, *Note sur l'expression "iustitiam facere" dans les capitulaires carolingiens*, in *Haut Moyen-Âge. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché*, La Garenne-Colombes 1990, p. 249 sgg.; F. PANERO, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in «Nuova Rivista Storica», LXXII (1988), p. 553 sgg.

finitiva in quanto comportava il rischio per il colono-ascrittizio di essere rivendicato in tribunale dal *dominus*⁵.

Oltre a questa tipologia di *manentes* (che nel documento del 1168, almeno in parte, coincidevano con quei *comandi* e *arimanni*, che avevano accettato un “patto speciale” di sottomissione), precisavano tuttavia i Malaspina, vi erano altri manenti che nondimeno continuavano a essere considerati pienamente liberi, in quanto potevano a propria discrezione rinunciare alla terra in concessione perpetua o a tempo indeterminato e con questo atto potevano troncare ogni legame con il signore: del resto, questi ultimi non risiedevano su sedimi abitativi appartenenti ai marchesi o ai propri vassalli o a enti ecclesiastici locali e quindi erano sottoposti alla giurisdizione di altre signorie di banno. Infatti in età postcarolingia il sedime abitativo della famiglia contadina era diventato l’elemento discriminante che consentiva ai *domini* di identificare la subordinazione giurisdizionale dei rustici liberi⁶. Anche questo gruppo di manenti liberi, in caso di liti con i marchesi, i commendati, gli arimanni, gli altri *homines* e i *vassalli* dei marchesi, sarebbe stato sottoposto alla giustizia dei consoli genovesi⁷.

Quest’ultima categoria di manenti è dunque assimilabile ai contadini liberi del Piemonte, della Lombardia e della Liguria centro-occidentale nei confronti dei quali – in caso di emigrazione – la rivalsa dei proprietari terzi consisteva nel recupero sia del dominio utile della terra loro concessa in locazione a tempo indeterminato, sia dei materiali da costruzione (legname e pietre) prelevati dai contadini su terra signorile per edificare le

⁵ AZONIS, *Summa*, Lugduni 1564, f. 272 sgg. Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 229 sgg.

⁶ Sul nesso esistente fra sedime abitativo, sul quale risiedeva la famiglia contadina, e subordinazione giurisdizionale della stessa (a un signore di banno o a un comune urbano) cfr. F. PANERO, *La giurisdizione signorile sui rustici della “Langobardia” nei secoli X-XII*, in *Seigneurial Jurisdiction*, a cura di L. BONFIELD, Berlin 2000 («Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History», 21), pp. 103-143, in particolare alle pp. 118-132.

⁷ I “*Libri iurium*” della Repubblica di Genova cit., I/1, p. 313: «In domnicatis vero manentibus non habitantibus super terram meam aut vassallorum meorum sive ecclesiarum habeo ego et ipsi, sicut soliti habere sumus, quamdiu terram pro qua nobis serviunt tenuerint, quin tamen terram ipsam libere dimittere possint; qua dimissa, nullam eis postea in personis vel rebus vim aut iniuriam vel exactionem faciam vel per ecclesias aut homines meos fieri permittam. Si questio emergerit de arimanniis et commendationibus de plebeio Plecanie aut aliis quibuscumque negociis inter me et vassallos meos et ipsos commandos vel arimannos seu manentes inter se, vos consules Ianue et qui post vos fuerint pro tempore inde cognoscere debebitis et diffinire quod vobis sine fraude iustum videbitur secundum ius et consuetudinem civitatis Ianue». Cfr. anche op. cit., p. 316 sgg., doc. 220, 23 ott. 1168.

proprie dimore⁸. Qualora, poi, i *domini* in precedenza avessero posto sotto sequestro cautelativo i beni mobili dei rustici insolventi, anche questi beni sarebbero rimasti ai signori⁹.

Nell'ambito della signoria dei Malaspina¹⁰ – in particolare sulle terre distribuite fra Lunigiana, Liguria orientale e basso Piemonte (il Tortonese)¹¹ –, oltre alla subordinazione vassallatico-militare, coesistevano dunque forme differenziate di dipendenza contadina, che oscillavano tra la subordinazione libera, la commendazione a vita, che però riservava lo *status* di libertà ai dipendenti e la manenza colonaria perpetua, che sulla base del diritto romano, reinterpretato dai giuristi postirmeriani, a certe condizioni poteva instaurare una nuova forma di servitù ereditaria che poteva coinvolgere anche i discendenti dei *manentes*.

Vediamo fino a che punto gli atti privati del secolo XII e della prima metà del XIII consentono di confermare o, eventualmente, correggere il quadro delineato dal documento del 1168.

⁸ Cfr. il contributo di I. Naso in questo stesso volume.

⁹ PANERO, *La giurisdizione signorile* cit., p. 133 sgg.; ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, p. 255 sgg. Per la Lombardia e la Liguria occidentale cfr. rispettivamente i contributi di A. Rapetti e di E. Basso in questo stesso volume.

¹⁰ I marchesi Malaspina appartenevano al ceppo obertengo che si fa solitamente risalire al marchese Oberto, già conte di palazzo sotto l'imperatore Ottone I. Come "signori di banno", i marchesi fra la seconda metà del secolo X e il XII vantavano diritti giurisdizionali e beni fondiari cospicui distribuiti fra Piemonte meridionale, Lombardia, Liguria e Toscana: E. HLAWITSCHKA, *Zur Obertinergenealogie am Ausgang des 10. Jahrhunderts: Markgraf Adalbert und seine Frau Bertrada*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, p. 459 sgg.; M. NOBILI, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo X-inizio secolo XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 1988, pp. 71-81; R. PAVONI, *Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale*, Genova 1992, p. 176 sgg.; G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia" del secolo X*, in «Aevum», XLVIII (1974), estratto, p. 50 sgg.

¹¹ Non trascurabile fu l'inf feudazione, nel 1165, da parte del monastero di San Marziano di Tortona a favore del marchese Opizzo del fu Alberto di tutte le terre possedute in alcune località del Piemonte meridionale e della Liguria orientale (*Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, a cura di F. GABOTTO, V. LEGÉ, Pinerolo 1905 (BSSS, 29), I, p. 83 sg., doc. 61, 13 dic. 1165). Fino agli anni novanta del secolo XII i marchesi vantavano diritti di pedaggio sulla città di Tortona, diritti che vennero ceduti nel 1194-95 ai canonici della cattedrale dal marchese Moruello e dal fratello Alberto Malaspina: *Ibid.*, I, p. 171 sg. docc. 137-138, a. 1194-1195.

2. Contratti di livello, investiture “*ad fictum reddendum*”, concessioni di terre attraverso patti consuetudinari

Nel territorio tortonese, con la crisi progressiva del sistema curtense, si incrementò, come in altri territori dell'Italia centro-settentrionale¹², la gestione indiretta delle proprietà signorili, frazionate in mansi, in porzioni di manso o in piccole pezze di terra di poche staia di superficie, concesse in uso a tempo indeterminato a livellari e massari liberi¹³.

In un atto di donazione di terre e frazioni di manso alla Chiesa di S. Lorenzo di Tortona (attribuito al secolo IX) sono ricordati alcuni *tenentes*, molto probabilmente coltivatori liberi, dal momento che non si fa riferimento a una loro eventuale condizione servile; uno degli indizi del loro *status* di liberi è anche costituito dal fatto che alcuni erano immigrati nella zona, come Bernardo da Voghera o Bellone *de Curte*. Altri contadini ricordati nel documento abitavano probabilmente nella città di Tortona ed erano coltivatori part-time, come Martino tessitore: anche questo, in assenza di indicazioni contrarie, può essere interpretato come un segno della libertà personale dell'individuo¹⁴.

I contratti agrari stipulati dai proprietari con coltivatori liberi si allineano a quelli solitamente documentati alla stessa epoca in altre regioni del Centro e del Nord Italia. Si tratta di patti agrari *libellario et massaricio nomine*, oppure *ad laborandum vel resedendum* per ventinove anni, concernenti terre in precedenza lavorate da altri contadini, magari emigrati, che prevedevano il pagamento di canoni parziari (per lo più la metà del vino e un terzo dei grani prodotti), più alcuni donativi di polli e uova, piccole somme in denaro e l'impegno sia per il concedente sia per il conces-

¹² Cfr. AA.VV., *Storia dell'agricoltura italiana. Il Medioevo e l'Età Moderna (secoli VI-XVIII)*, a cura di G. PINTO, Firenze 2002, p. 23 sgg.; B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, p. 39 sgg.; B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna 1983; A. CASTAGNETTI, *Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli IX-XII)*, in *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese*, I, Verona 1982, p. 49 sgg.; A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (età sec. XII-inizi sec. XIV). Qualche osservazione*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, pp. 89-123; PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., con la bibliografia ivi citata.

¹³ Punto di riferimento essenziale per questo processo di progressivo frazionamento del manso restano sempre le riflessioni di E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, Roma 1965, I, p. 133 sgg. e V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978, p. 37 sgg.

¹⁴ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 1, doc. 1, sec. IX?

sionario a pagare una penale in caso di mancato pagamento dei canoni o di risoluzione del contratto per colpa del concedente prima della scadenza¹⁵.

Nel Tortonese alla fine del secolo XI cominciarono a diffondersi le *investiture ad fictum reddendum* oppure a titolo usufruttuario, a tempo indeterminato, quando per esempio un ente ecclesiastico retrocedeva al donatore per la durata della vita la terra appena ricevuta in donazione¹⁶. In qualche caso venivano anche allogati terreni o mulini previo esborso di una forte somma iniziale, ma allora il fitto annuo era di lieve consistenza e aveva una finalità essenzialmente ricognitiva del dominio eminente del proprietario in una logica di cessione di terre e altri beni immobili per enfiteusi¹⁷.

In linea di massima, tuttavia, le *investiture ad fictum* prevedevano canoni remunerativi in natura – parziari (un quarto o un terzo dei grani e la metà dell’uva o del mosto) oppure fissi – e la possibilità dei concessionari di donare o vendere a terzi il dominio utile sulla terra avuta in locazione a tempo indeterminato, previo consenso dei proprietari, i quali a ogni transazione percepivano un laudemio di entrata dal nuovo concessionario, che poteva anche essere un figlio o un nipote del vecchio concessionario¹⁸. I canoni in natura per lo più dovevano essere trasportati dai coltivatori alla dimora del proprietario terriero: queste opere di trasporto, assieme a poche altre di aratura o di fienagione, rappresentavano uno dei residui delle *corvées* agrarie altomedievali (che in realtà erano state convertite in tributi o donativi con la dismissione della gestione signorile diretta)¹⁹.

La vendita di terre in concessione senza il consenso dei proprietari, oppure l’inadeguata coltivazione – che potesse compromettere il raccolto – comportava la perdita delle terre avute dal contadino a tempo indeterminato o *in perpetuum*²⁰. D’altronde, al momento della cessione del dominio utile da parte del contadino, il proprietario eminente poteva riacquistare il pieno possesso della terra data in *investitura ad fictum* o ceduta per enfiteusi, avendo di fatto un diritto di prelazione derivante dalla stessa autorità di ri-

¹⁵ *Ibid.*, I, p. 11, doc. 7, a. 999; p. 22, doc. 14, a. 1019.

¹⁶ *Ibid.*, I, p. 27, doc. 28, a. 1086.

¹⁷ *Ibid.*, I, p. 45 sgg., doc. 34, a. 1124.

¹⁸ *Ibid.*, I, p. 47, doc. 35, a. 1124; p. 63 sgg., doc. 46, a. 1147.

¹⁹ Cfr. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 29; ID., *Le corvées nelle campagne dell’Italia settentrionale: prestazioni d’opera “personali”, “reali” e “pubbliche” (secoli X-XIV)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles). Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN, P. MARTÍNEZ SOPENA, Paris 2004, p. 365 sgg.

²⁰ *Le carte dell’Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 85, doc. 62, a. 1168.

conoscere o meno al contadino (o all'intermediario non coltivatore) la possibilità di vendere l'uso della terra o del sedime abitativo a terzi²¹.

Un'altra forma di controllo della terra da parte del signore eminente consisteva nel vietare all'emigrante l'uso delle terre comuni, anche qualora quest'ultimo avesse conservato in loco appezzamenti terrieri avuti in locazione da proprietari diversi dal signore di banno²².

Va ancora precisato che non tutti i contadini regolavano i loro rapporti economici sulla base di un contratto scritto, tuttavia la consuetudine o espressi patti scritti collettivi tendevano a uniformare in una stessa comunità i rapporti di lavoro con un medesimo proprietario, sia per quanto riguardava la tipologia dei canoni e dei servizi dovuti sia riguardo ai periodi dell'anno in cui i canoni dovevano essere versati; quindi il contratto scritto con il singolo contadino talvolta mirava ad appesantire i canoni consuetudinari a favore del proprietario²³.

Dal confronto con i vicini territori Vercellese e Milanese si evidenzia comunque una corrispondenza tra i caratteri della contrattualistica agraria tortonese con livellari e altri *liberi homines* e quella con i *massarii* e *homines* che regolavano su basi consuetudinarie i loro rapporti di lavoro con grandi e medi proprietari. Nel Vercellese, infatti, anche se privi di contratto scritto i coltivatori dipendenti potevano trasmettere la terra ai propri figli o ad altri eredi, entro un certo grado di parentela fissato dalla consuetudine e, ciò che va particolarmente sottolineato, almeno in certe zone, potevano vendere a terzi parte o tutta la terra avuta in concessione²⁴. Uno statuto del comune di Vercelli dell'inizio del secolo XIII prevedeva che i *rustici* emigranti restituissero al signore del sedime abitativo gli edifici e le terre avute in concessione perpetua (a meno che prima non le avessero cedute a terzi), mentre potevano conservare l'uso di terre avute in locazione da altri pro-

²¹ *Ibid.*, I, p. 98, doc. 78, a. 1177; p. 102 sg., doc. 81, a. 1178; p. 112, doc. 93, a. 1182; p. 125 sg., doc. 101, a. 1184; p. 146 sg., doc. 121, a. 1192; p. 203, doc. 170, a. 1199; p. 240, doc. 205, a. 1203; p. 243 sg., doc. 209, a. 1203; p. 292, doc. 254, a. 1209; p. 293, doc. 255, a. 1210; p. 317 sg., doc. 277, a. 1215.

²² *Ibid.*, I, p. 135, doc. 112, a. 1189. Cfr. anche *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, a cura di V. LEGÉ, F. GABOTTO, Pinerolo 1908 (BSSS, 39), p. 56, doc. 28, 9 dic. 1189; *Statuta civitatis Derthonae*, Mediolani 1573, f. 94 v sgg., "Rubrica de fictis et feudis" (vengono presi in considerazione sia casi anteriori al 1273, quando erano ancora molto diffusi i patti orali, sia casi che riguardano contratti stipulati dopo quella data); f. 292 r sgg. (*additiones* del 1420).

²³ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 240 sg., doc. 206, a. 1203 (censuari di Castelnuovo Scrivia della Chiesa di Tortona).

²⁴ PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 29 sg.

prietari, oltre ai propri eventuali beni allodiali e i beni mobili²⁵. Le disposizioni di questo statuto miravano indubbiamente a favorire l'inurbamento e le migrazioni dei contadini liberi verso le terre da bonificare, salvaguardando tuttavia le esigenze dei grandi e medi proprietari sottoposti al governo della città.

Uno scopo analogo avevano alcune norme milanesi del 1170²⁶, confluite nel *Liber Consuetudinum Mediolani*. Per evitare abusi padronali e frodi da parte dei coltivatori dipendenti (*coloni*, vengono definiti nella normativa milanese), i consoli del comune stabilirono che l'abbandono delle terre senza giusta causa – erano tali la scadenza del contratto oppure la guerra o l'incapacità del coltivatore a continuare la conduzione – comportasse un risarcimento a favore del signore e nella stessa località il contadino non potesse ottenere altre terre in concessione²⁷. Le consuetudini milanesi stabilivano anche che il coltivatore alla scadenza della locazione riparasse i tetti di paglia e lasciasse al proprietario gli edifici costruiti con materiali prelevati dal *massaricium*²⁸; prevedevano altresì che il contadino richiedesse al signore l'autorizzazione a vendere a terzi il dominio utile sulla terra in locazione o in concessione a tempo indeterminato, e che i proprietari potessero recuperare la terra allogata a contadini emigrati²⁹, dal momento che questi ultimi talvolta subaffittavano a terzi le terre dismesse³⁰.

Nonostante la crescente diffusione di contratti scritti con contadini liberi – per lo più a tempo indeterminato, ma in qualche caso, a partire dagli ultimi anni del XII secolo, anche a tempo definito³¹ –, comunque, sulle terre

²⁵ *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a cura di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1185 sg., rubr. 246. Cfr. F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 233.

²⁶ *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, p. 111 sgg., doc. 75, 20 set. 1170.

²⁷ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA, G. BARNI, Milano 1945, p. 41 sg., rubr. IX, 5, 29-30. Alcune delle più antiche consuetudini milanesi messe per iscritto risalirebbero al periodo 1145-1162, quindi sarebbero anteriori alla disposizione consolare del 1170 (*Ibid.*, p. 9 sgg.)

²⁸ *Liber* cit., p. 41 sg., rubr. IX, 29.

²⁹ *Liber* cit., p. 43, rubr. IX, 31, 36.

³⁰ *Gli atti del comune di Milano* cit., p. 165, doc. 120, 13 nov. 1179.

³¹ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 128 sgg., doc. 104, a. 1185; doc. 105, a. 1186 (contratto per sedici anni, che prevede il canone della metà dei cereali negli ultimi cinque anni); doc. 106, a. 1187; docc. 107-108, a. 1187; docc. 109-110, a. 1188; p. 141, doc. 115, a. 1190; p. 145 sg., doc. 120, a. 1192; p. 167 sg., doc. 133, a. 1193; p. 174 sg., doc. 140, a. 1195; p. 176 sgg., docc. 142-144, a. 1195; p. 180, doc. 148, a. 1196; p. 181 sg., doc. 151, a. 1196; p. 187 sg., doc. 156, a. 1197 (contratto di durata ventennale con canone in denaro e con previsione

degli enti ecclesiastici del Tortonese sono ancora menzionati piccoli gruppi di lavoratori di condizione servile nei diplomi a favore di Chiese e in alcuni documenti tra l'inizio del secolo XI e l'inizio del XIII, inquadrabili nella tipologia documentaria coeva presente in tutti i territori che avevano fatto parte dell'impero carolingio, vale a dire quella relativa alle proprietà definitesi con lo sfaldamento della *curtis* (dove, come è ben noto, vivevano fianco a fianco massari liberi, *servi casati* e *servi praebendarii*). Del resto, nella documentazione continuano a essere esplicite le distinzioni fra coltivatori liberi da un lato e *servi* e *familiae* dall'altro, anche se i coltivatori non liberi già alla fine del secolo XII costituivano soltanto una piccolissima minoranza della popolazione contadina³², mentre sono sempre più frequenti le attestazioni di *liberi homines* che emigrano verso zone di colonizzazione, nuovi castelli, borghi nuovi e borghi franchi³³.

Anche a sud dell'Appennino ligure-emiliano, nella Lunigiana e nella Lucchesia, nel secolo XI e nella prima metà del XII prevalevano contratti di livello e di *investitura ad fictum* che non contemplavano l'obbligo di re-

di penale per inadempienza per locatore e affittuari); p. 200 sg., doc. 166, a. 1198; p. 203 sg., doc. 171, a. 1199; p. 206 sg., doc. 174, a. 1200; p. 207 sg., doc. 176, a. 1200 (sono richiesti la metà dei grani grossi e un terzo dei grani minuti); p. 208 sg., doc. 177, a. 1200; p. 212 sg., doc. 181, fine XII-in. XIII sec. (contratto decennale, con canone della metà); p. 219 sg., doc. 186, a. 1201 (livello); p. 220 sg., doc. 187, a. 1201; p. 228 sgg., docc. 196-197, a. 1202; p. 233, doc. 200, a. 1202; p. 242 sg., doc. 208, a. 1203; p. 245, doc. 210, a. 1203; p. 247, doc. 213, a. 1203; p. 250 sg., doc. 217, a. 1204; p. 269, doc. 231, a. 1205; p. 272 sg., doc. 234, a. 1206; p. 273 sg., doc. 236, a. 1206 (la Chiesa di Tortona investe a tempo indeterminato Nicolò Bersano della terra che ha acquistato dallo stesso); p. 276, doc. 239, a. 1207; p. 279, doc. 241, a. 1207 (locazione per un anno con canoni di un terzo e della metà); p. 283 sg., doc. 245, a. 1208; p. 287, doc. 249, a. 1209; p. 290 sg., docc. 252-253, a. 1209; p. 293 sg., doc. 256, a. 1210; p. 306 sg., doc. 266, a. 1212 (enfiteusi); p. 314 sg., doc. 274, a. 1214; p. 316 sg., doc. 276, a. 1215; p. 318 sg., doc. 278, a. 1215; p. 320 sg., docc. 280-281, a. 1216; p. 323 sg., docc. 283-284, a. 1216; p. 326, doc. 286, a. 1216; p. 331 sg., docc. 389-390, a. 1217; p. 333, doc. 292, a. 1217; p. 334, doc. 293, a. 1218; p. 335, doc. 295, a. 1218; p. 337, docc. 297-298, a. 1218; p. 346 sg., doc. 303, a. 1219 (enfiteusi); p. 352 sg., doc. 306, a. 1219; p. 356 sg., doc. 310, a. 1220; p. 359 sg., doc. 312, a. 1220. Numerosi altri contratti di *investitura ad fictum* sono documentati per il secolo XIII nel II volume de *Le carte* cit.

³² *Ibid.*, I, p. 2 sgg., docc. 2-3, a. 883-945; p. 27 sgg., doc. 17, a. 1035; p. 48, doc. 36, a. 1125; p. 52, doc. 38, a. 1127; p. 70 sg., doc. 52, a. 1153, p. 75, doc. 54, a. 1157; p. 84, doc. 61, a. 1165; p. 108 sgg., doc. 85, a. 1180; p. 295 sgg., doc. 258, a. 1210. Per una stima della popolazione servile cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Atti della LVI Settimana del CISAM, Spoleto 2009, p. 915 sgg.

³³ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona* cit., I, p. 150, doc. 123, a. 1192: *liberi homines* «in Castello novo manentium vel confugentium», sottoposti alla giurisdizione del vescovo di Tortona (Castelnuovo Scrivia). Cfr. anche il contributo di E. Lusso in questo stesso volume.

sidenza per la famiglia contadina o, se lo prevedevano, non minacciavano lo *status* di libertà dei contraenti, conservato anche in caso di inadempienza contrattuale. Già nella prima metà del secolo X solo il 25% circa dei contratti di livello lucchesi prevedevano l'obbligo di residenza per il coltivatore: in caso di emigrazione il livellario avrebbe dovuto pagare una penale al proprietario per i rischi della mancata coltivazione negli anni successivi³⁴; poiché molti contratti erano stipulati con intermediari, i proprietari cercavano però di imporre ai coltivatori la clausola della giurisdizione convenzionale (circa il 30% dei patti agrari), che consentiva ai *domini* di esercitare poteri inerenti alla giustizia minore sui contadini fino a quando questi ultimi avessero coltivato la terra in concessione³⁵. L'introduzione di entrambe le clausole nei contratti scritti prova che nei patti consuetudinari non vi erano obblighi di residenza per i coltivatori liberi durante i secoli IX e X. Anche la documentazione del secolo XI consente di affermare che nei patti agrari e negli atti di compravendita, donazione e permuta i fondi agrari erano retti per la maggior parte da *massarii* liberi, nei confronti dei quali non pesavano obblighi di residenza perpetui³⁶. D'altronde, ancora nel corso del Duecento, secondo i calcoli di Philip Jones, i due terzi dei contratti di tipo livellario non prevedevano l'obbligo di residenza³⁷.

Quest'ultimo era invece esplicito nei nuovi contratti di manenza ascrittizia, che fin dal secolo XII si stavano diffondendo in quella stessa regione sulle proprietà ecclesiastiche e laiche e che vincolavano pesantemente alla terra i contadini contraenti e le loro famiglie, ponendo così le basi per la diffusione di nuove forme di servaggio ereditario "reale e personale", in quanto l'impegno a risiedere in perpetuo sul fondo era assunto sulla base della normativa tardoantica relativa al colonato, ben più coercitiva delle clausole dei contratti tradizionali toscani, piemontesi e lombardi che, come abbiamo visto, consentivano agli emigranti di eludere l'impegno contrat-

³⁴ D. BARSOCCHINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, Lucca 1837-1841, V, parte II-III. Sono almeno 150 i contratti di livello lucchesi reperiti per la prima metà del secolo X. Per i secoli VIII e IX cfr. il saggio fondamentale di B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e patti colonici della Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in «Studi Medievali», III s., XIX (1978), pp. 69-157, il quale ha evidenziato che nel secolo IX ben il 46 % dei circa 350 livelli a noi pervenuti prevedeva la clausola dell'impegno alla residenza sul fondo per la durata del contratto.

³⁵ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 207.

³⁶ *Archivio arcivescovile di Lucca. Carte dell'XI secolo*, III, 1031-1043, a cura di L. ANGELINI, Lucca 1987; II, 1018-1031 e IV, 1044-1055, a cura di G. GHILARDUCCI, Lucca 1991-1995; *Registro del capitolo di Lucca*, a cura di P. GUIDI, O. PARENTI, I-III, Roma 1910-1939.

³⁷ PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, p. 284.

tuale a risiedere sul fondo agricolo o sul sedime abitativo di proprietà signorile restituendoli al proprietario qualora non fossero riusciti prima a venderne il dominio utile a terzi³⁸.

3. *Patti di manenza ascrittizia e condizione di villanaggio ereditario*

I patti di manenza ascrittizia cominciano a diffondersi già nel secondo decennio del secolo XII, proprio a partire dalla Lucchesia, come si è detto, a seguito dell'applicazione nella contrattualistica agraria di clausole ricavate da giuristi pratici e notai dalla normativa del diritto giustiniano su *coloni* e *ascripticii* tardoantichi, che i glossatori analizzavano invece innanzitutto con finalità speculative nel processo di approfondimento degli studi e del dibattito giuridico sul diritto romano nella scia degli insegnamenti di Irnerio³⁹. Se nella *Summa Institutionum* Irnerio si era limitato a definire la condizione degli ascrittizi tardoantichi, tuttavia l'esigenza di individuare nuovi "schemi ordinanti"⁴⁰ – finalizzati a costruire un complesso normativo rinnovato, indispensabile per i cambiamenti sociali che si stavano registrando nel mondo urbano e rurale del secolo XII – portò gradualmente ad applicare il diritto giustiniano agli strumenti operativi dei giuristi pratici; così lo stesso glossatore finì per predisporre un *Formularium* con una raccolta di schemi negoziali a uso dei notai⁴¹.

³⁸ Sul colonato tardoantico cfr. J.-M. CARRIÉ, "Colonato del basso Impero": la resistenza del mito, in *Terre, proprietari e contadini dell'Impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, pp. 75-150. Per l'applicazione alla contrattualistica agraria dei secoli XII e XIII della normativa giustiniana sul colonato cfr. F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea (secc. XI-XVIII)*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2014, p. 112 sgg.

³⁹ Nel commento di Irnerio sulla condizione ascrittizia, stabilita attraverso la normativa del *Corpus Iuris Civilis*, appare evidente come lo *status* degli ascrittizi descritto dal glossatore (definendoli *glebae servi*) si debba riferire all'età giustiniana: «ascriptitia autem conditio non ea est qua quis alieno principaliter subiiciatur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone, sic et in rerum servitutibus, que prima facie rebus serviunt, et per hoc etiam nobis» (IRNERII, *Summa Institutionum*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, I, 2, Bologna 1913, p. 8). Cfr. M. BLOCH, *Serf de la glèbe. Histoire d'une expression toute faite* (1921) et *Servus glebae* (1926), riediti in ID., *Mélanges historiques*, I, Paris 1963, pp. 356 sgg., 373 sgg.

⁴⁰ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, p. 152 sgg.

⁴¹ *Ibid.*, p. 192. Cfr. anche M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 286 sgg. Il formulario di Irnerio (in. sec. XII) non va confuso con il formulario pseudoirneriano, dell'inizio del Duecento, edito dal Palmieri: cfr. G. ORLANDELLI, *Genesi dell'Ars notariae nel secolo XIII*, in «Studi Medievali», III s., VI (1965), p. 329 sgg.

Rolando da Lucca e Azzone, poi, riferendosi espressamente ai rapporti fra proprietari e contadini della seconda metà del secolo XII e dell'inizio del XIII, osservavano che con una duplice scrittura – ossia con un contratto e con una *confessio* – un contadino libero avrebbe potuto impegnare la propria persona e i propri discendenti per la sottomissione ereditaria alla giurisdizione signorile e alla residenza perpetua sul fondo avuto in concessione⁴².

Rolando, in particolare, non aveva dubbi sul fatto che solo la pattuizione esplicita, e non la semplice prescrizione temporale, potesse determinare lo *status* del colono/ascrittizio: piuttosto erano i figli dei *coloni* che, restando per trent'anni sulla terra ricevuta come corrispettivo dell'accettazione della manenza ascrittizia da parte dei genitori, finivano per riconoscere implicitamente di essere anch'essi ascrittizi (*coloni originarii* o *villani ex natione*)⁴³.

Anche Roffredo Beneventano osservava che all'inizio del Duecento non erano particolarmente diffusi nell'Italia centrosettentrionale questi patti e che non si poteva diventare ascrittizi per consuetudine: infatti la condizione di manenza ascrittizia poteva essere applicata dai *domini* solo a coloro che per trent'anni avessero accettato questo tipo di subordinazione subentrando ai genitori che avevano assunto questi impegni così vincolanti per la persona⁴⁴.

⁴² AZO, *Summula de agricolis et censitis*, ed. in E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, p. 272: «14. (Ascriptitii) probantur enim ex duobus generibus obligationum, scilicet tam scripture quam professionis vel depositionis apud acta, nec altera sola sufficit». Ma se le due scritture sono indispensabili al padrone per provare l'esistenza della condizione ascrittizia del dipendente, secondo Azzone si diventava ascrittizi già al momento della "promessa scritta" di non abbandonare la terra avuta in locazione perpetua: «17. ...due sunt scripture necessarie, una qua promittunt domino soli se numquam a solo discedere, et ex illa ascriptitius constituitur. 18. Set per eam solam ascriptitius non probatur, set alia etiam est scriptura necessaria, in qua confitetur se esse ascriptitium».

⁴³ ROLANDUS DE LUCA, *Summa trium librorum. In titulum XLVIII. Libri XI. De agricolis censitis vel colonis*, ed. in CONTE, *Servi medievali* cit., p. 286 sg.: «Ascriptitii fiunt per scripturam et per confessionem postea intervenientem, ut per scripturam ascribat se terre et postea adhuc sequatur eius confessio vel depositio apud acta»; p. 288: «48. Colonarie conditionis efficitur quis temporis longissimi meta puta si eum cui terram dedisti colendam et abitantam colonaria conditione in illo solo XXX annis tenuisti... 46. ...Non enim sufficit annuis functionibus servire nisi debitum conditionis inesset... 48. Sola enim temporis longinquitate non convenit mutuari libertatis iura...». Alcuni atti di vendita di *villani ex natione* sono conservati nella documentazione della Chiesa di Luni (cfr. nota 87).

⁴⁴ ROFFREDI BENEVENTANI, *Libelli iuris civilis*, a cura di M. VIORA, Torino 1968, p. 230 sgg.

La conferma dell'applicazione ai patti agrari dei secoli XII e XIII delle clausole romanistiche sul colonato viene dai contratti scritti, dai formulari notarili⁴⁵ e dagli atti di liberazione dalla condizione ascrittizia.

Uno dei più antichi contratti di manenza ascrittizia fu stipulato nel 1112 dai canonici della cattedrale di Lucca con un contadino libero per la coltivazione di terre situate nella giurisdizione della pieve di San Pietro di Campo Maggiore. Con quell'atto il contadino impegnava se stesso e i propri discendenti a coltivare come *coloni* (volgarmente detti *manentes*, sta scritto nel documento) la terra avuta in concessione perpetua, escludendo espressamente la possibilità di abbandonarla: qualora ciò fosse avvenuto, sulla base del diritto romano, il cui valore era riconosciuto con la stipula contrattuale, i proprietari avrebbero potuto costringere i contadini a ritornare sulla terra allogata⁴⁶. Anche se questo contratto ammetteva ancora per i *coloni* la possibilità di evitare il vincolo ereditario alla terra rinunciando alla stessa e pagando una forte penale pecuniaria (peraltro difficilmente sostenibile, in quanto ammontava a ben dieci libbre d'argento), l'evoluzione di questa tipologia contrattuale avrebbe ben presto portato all'affermazione di un nuovo tipo di "servaggio", caratterizzato principalmente dai legami perpetui dei *coloni/manentes/villani* al *resedium*, con la possibilità di abbandonarlo solamente previa concessione di un atto di manumissione, come se si fosse trattato di *servi*⁴⁷.

⁴⁵ Cfr., per es., *Formularium florentinum artis notariae (1220-1242)*, a cura di G. MASI, Milano 1943, p. 48 sg.; *Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bologna 1901, a cura di C. CICOGNARI, p.308 sg., rubr. 95; RAINERII DE PERUSIO, *Ars notaria*, *Ibid.*, II, a cura di A. GAUDENZI, Bologna 1913, p. 52, rubr. 110; *Das "Formularium" des Martinus de Fano*, a cura di L. WAHRMUND, Aalen 1962, p. 67 sg., rubr. 159.

⁴⁶ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 304, doc. 715, 8 feb. 1112: «Ego Petrus f.b.m. Iohannis per hanc promissionis cartulam et convenientie paciscor et promicto tibi Huberto archipresbitero ego quidem Petrus dum vixero et filii et nepotes mei et deinceps coloni, quod vulgo maneste (*sic*, per 'manentes') dicuntur, tui et de confratribus tuis canonicis S. Martini vestrisque subcessorum perpetualiter esse concedo in cultura et re illa massaricia, quas habetis infra iudicaria de plebe S. Petri de Campo Maiore ... et omni tempore promicto ibidem abitandi et residendi ad regendum et laborandum atque gubernandum terras et res vestras ... et potestatem nos inde exeundi et in alia parte abitandi penitus excludo; et si aliquo in tempore hoc fecerimus, potestatem cogendi ibique nos revocandi non denego. Et inter qui et kalendis novenbris plus proxime promicto ibi reversurus abitandi. Promicto una cum meis heredibus, si hec taliter non fecerimus, spondeo componere vobis penam argenti librarum .X. Et ego neque mei heredes non habeamus potestatem ibi revertendi vel abitandi aut exinde causandi...». Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 215 sg.

⁴⁷ Sulla condizione dei manenti della Lucchesia e sui rapporti con i loro signori cfr. CH. WICKHAM, i "Manentes" e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, p. 1067 sgg. (con l'av-

Per esempio, nel 1123 un uomo libero, Alberto del fu Giovanni, prometteva senza riserve al vescovo di Lucca, per sé e per i propri figli maschi e femmine, che sarebbero stati *coloni/manentes* perpetui, dando facoltà al vescovo e ai suoi successori di cedere le loro persone a terzi: in questo caso è del tutto chiara la condizione di servaggio in cui erano caduti quei manenti nel momento in cui assumevano terre in concessione dalla Chiesa lucchese⁴⁸.

Un documento pisano del 1118 e uno lucchese del 1145 confermano che in Toscana si stava diffondendo lentamente la condizione colonaria dei nuovi *manentes*⁴⁹, ma è soprattutto dalla fine del secolo XII che sono documentati patti agrari analoghi insieme ad atti di vendita e donazione, con la terra in concessione perpetua, di manenti e villani considerati ormai alla stregua di *servi*⁵⁰.

vertenza di distinguere i *manentes* del secolo XI da quelli del secolo XII, ricompresi nella categoria giuridica degli *ascripticii*). Anche i riferimenti alla giurisdizione del *dominus* sui *manentes* di un *breve* pistoiese del 1098, richiamati da Piero Brancoli Busdraghi (“*Masnada*” e “*boni homines*” cit., p. 298 sg.), vanno inquadrati nelle forme tradizionali di giurisdizione esercitata dovunque, in età poscarolingia, dai signori di banno nei confronti dei residenti liberi su sedimi abitativi del *dominus*, che si deve distinguere dalla subordinazione dei nuovi *manentes/ascripticii* del secolo XII i quali, rinunciando espressamente alla libertà di emigrare dal sedime, per sé e per i propri eredi, si sottomettono a una condizione di servaggio che consente per certi aspetti di assimilarli ai *servi* propriamente detti.

⁴⁸ BARSOCCHINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese* cit., V/3, p. 683, doc. 1816, 19 ott. 1123: «Manifestus sum ego Albertus filius quondam Iohannis, quia per hanc cartulam paciscor et promicto tibi Benedicto lucano episcopo quod ego et filii et filie mei deinceps tui coloni qui manentes dicuntur, et de tuis successoribus et cui vos dederitis semper erimus. Et in una tua petia de terra que est campus in loco Surbano episcopi, ubi dicitur Cafaiio ... promitto nos permanentes habitare ad regendum et laborandum atque gubernandum iam dictam petiam de terra».

⁴⁹ *Carte dell'archivio capitolare di Pisa (1101-1120)*, IV, a cura di M. TIRELLI CARLI, Roma 1977, p. 196 sgg., doc. 88, 1 ott. 1118; *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 440, doc. 993, 29 apr. 1145.

⁵⁰ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., II, p. 352, doc. 1540, 25 giu. 1186 (*confessio*); III, p. 171 sg., doc. 1717, 11 mag. 1194; p. 184 sgg., doc. 1729, 28 feb. 1195; *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1994, p. 230 sg., doc. 100, 10 feb. 1196; P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con un'edizione dei documenti (953-1215)*, Castelfiorentino 1993, p. 410 sgg., doc. 113, a. 1205. Numerosi contratti agrari e atti di *confessio* relativi alla *ascriptio terrae* sono citati in PARNERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 232 sgg. Altri atti simili, della fine del secolo XII e dell'inizio del XIII, sono citati da S. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo* cit., p. 331 sgg.: l'A. ritiene però che il servaggio del secolo XII abbia nessi di continuità con i secoli precedenti e si debba attribuire prevalentemente a violenze e “argomentazioni” signorili e non tanto alla contrattualistica agraria postirneriana (che invece è determinante – insieme con

Di fronte a questa nuova realtà, che rivoluzionava i rapporti di dipendenza, talvolta i signori cercavano di interpretare come prova di legami ascrittizi la lunga permanenza dei contadini sulle terre in locazione a tempo indeterminato. Già alla fine del secolo XII ne erano ben consapevoli i *rustici* liberi, che spesso facevano inserire nei contratti agrari l'impegno esplicito dei proprietari a non considerarli *coloni*, nemmeno in ragione della loro permanenza trentennale sul *resedium*⁵¹. Ne erano consapevoli anche i giuristi pratici, che fornivano *consilia* nei tribunali e che avevano favorito il transito delle antiche norme sul colonato nei formulari notarili⁵²: in particolare Rolando da Lucca denuncia espressamente questi tentativi signorili di estendere indebitamente tali rapporti di dipendenza⁵³. Pure alcuni comuni dell'Italia centrale, come quello di Pisa, intervennero tempestivamente sia per contrastare i signori che consideravano illecitamente ascrittizi i contadini liberi, sia per estendere sulla totalità degli abitanti del contado la giurisdizione cittadina, che ai comuni non era possibile esercitare, in linea di principio, nei confronti dei dipendenti di condizione servile⁵⁴. Dopo il comune di Pisa anche Firenze, Pistoia, Perugia, Parma, Reggio, Bologna e altre città dell'Italia centrale statuirono che i signori avrebbero potuto rivendicare come propri i manenti/ascrittizi, effettivamente tali, entro un periodo limitato di tempo dal loro insediamento in città⁵⁵.

altri fattori, come la scarsa integrazione di alcune famiglie nella comunità rurale di appartenenza, oppure la prospettiva per alcuni contadini di accrescere il proprio possesso fondiario a costo di rinunciare alla libertà di emigrare – nella genesi del nuovo servaggio bassomedievale).

⁵¹ *Regesto del capitolo di Lucca* cit., I, p. 442, doc. 997, 30 lug. 1145; II, p. 104 sg., doc. 1178, 27 lug. 1159; p. 263, doc. 1409, 1 dic. 1179; p. 347 sg., doc. 1535, 6 mag. 1186; III, p. 60 sg., doc. 1610, 11 mag. 1190; p. 225 sg., doc. 1770, 30 mag. 1196.

⁵² CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 5 sgg., 18 sgg., 117 sgg.; G. NICOLAÏ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Atti della XLIV Settimana del CISAM, Spoleto 1997, pp. 347-379; CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, pp. 155 sgg., 231 sgg., 352 sgg.

⁵³ E. CONTE, S. MENZINGER, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, pp. XVIII sgg., 363-385 (in partic. p. 383 sg.); CONTE, *Servi medievali* cit., pp. 28 sgg., 54 sgg., 91 sgg. Sulla differenza tra patti tradizionali «per tenimentum et perpetuam locationem», che salvaguardano la libertà del contadino, e patti di manenza ascrittizia, che nei secoli XII e XIII vincolano il manente alla terra su cui risiede cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, “*Masnada*” e “*boni homines*” cit., p. 315.

⁵⁴ *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 p. 284 sg., rubr. XLI (=XLII), nota d. Per le disposizioni statutarie di altri comuni dell'Italia centrale, volte ad arginare la diffusione dei nuovi legami di servaggio ascrittizio, cfr. PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne* cit., p. 954 sg.

⁵⁵ PANERO, *Schiavi, servi e homines alterius nelle città e nelle campagne* cit., p. 955 sgg.

4. I manenti/villani dei vescovi di Luni

Il vincolo perpetuo alla terra stabilito attraverso i patti di manenza o di *adscriptio terrae* è anche confermato dagli atti di liberazione dalla condizione di servaggio villanale e ascrittizio. Dalla Lunigiana provengono diversi atti di questo genere riguardanti *manentes*/ascrittizi residenti sulle terre di proprietà vescovile. Poiché, in questo caso, l'attestazione dei manenti emerge per lo più nel momento della loro liberazione, ciò può far ritenere con buone ragioni che i più antichi patti costitutivi del legame di subordinazione ereditaria fossero orali, magari seguiti da una *confessio* formale davanti a testimoni, come del resto ammettevano Martino da Fano e Roffredo Beneventano trattando rispettivamente dei patti di *hominicium* (che creavano lo *status* degli *homines alterius* o *homines proprii*) e della condizione dei *coloni conditionales*⁵⁶. L'analogia con i patti di *hominicium* è riscontrabile in alcuni contratti scritti che nella prima metà del Duecento vengono stipulati *per homagium et resedium ... in perpetuum*, e che si differenziano dai consueti contratti di tipo livellario con contadini liberi⁵⁷. Come si può facilmente comprendere, era questa la via più facile, per i signori, per creare rapporti di manenza ascrittizia ed era anche la strada più pericolosa per quei *rustici* che non erano ben integrati in una comunità rurale, la sola che potesse garantire con la testimonianza collettiva lo *status* di libertà personale dei contadini che non avessero accettato consapevolmente tali patti, che oltre tutto – al di là dell'obbligo di residenza e del giuramento di fedeltà *per hominicum* o *per homagium* al proprietario del fondo – non prevedevano canoni, donativi e servizi diversi da quelli tradizionali prestati dai liberi, come si è visto. Due documenti del Piemonte cen-

⁵⁶ MARTINI FANENSIS, *Tractatus de hominiciis*, ed. in C.E. TAVILLA "Homo alterius": i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato de hominiciis di Martino da Fano, Napoli 1993, p. 253 sg.: «Si vero homo sit in possessione libertatis et sine dolo malo, domino necesse habet hominicia probare ...» e ancora «non sufficit probare ad hominiciam comprobendam tanto tempore servicia prestita, nisi probetur pro hominicia prestita» (gli *homines alterius* non vanno quindi confusi con gli *homines* intesi genericamente come dipendenti; infatti la condizione degli *homines alterius* era la conseguenza di una promessa dell'*homo* «per se suosque heredes» di essere dipendente perpetuo, per analogia con l'*adscriptio*: p. 243 sgg.); ROFFREDO BENEVENTANI, *Libelli iuris civilis* cit., p. 228 sg. Cfr. il contributo di A. Sciascia in questo stesso volume.

⁵⁷ *Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. LUPO GENTILE, Genova 1912 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, XLIV), p. 185 sg., doc. 149, 14 lug. 1224; p. 231 sg., doc. 249, 20 apr. 1210; p. 151, doc. 116, 2 apr. 1235; p. 374, doc. 395, 2 feb. 1235; p. 267, doc. 294, 18 dic. 1235; p. 260, doc. 286, 18 ago. 1236 e i docc. cit. in nota 73 sgg. Per i contratti di livello e di investitura *ad fictum* a tempo indeterminato in Lunigiana cfr. nota 65 sgg.

tro-meridionale del 1231 lo testimoniano “in negativo”: infatti quando nella causa intentata dai marchesi di Occimiano (di stirpe aleramica) ai canonici di S. Evasio di Casale Monferrato in seguito all’emigrazione di alcuni loro *homines* – che si erano insediati sulla terra dei canonici –, a fronte della pretesa dei marchesi di far ritornare i *rustici* al luogo d’origine, i testi escussi giurarono che la consuetudine locale permetteva ai contadini di trasferirsi su sedimi abitativi appartenenti ad altri signori, allineandosi così con le dichiarazioni del procuratore della chiesa, il quale dichiarava che con l’emigrazione i contadini dipendenti (purché non fossero *servi* o *ascripticii* propriamente detti) troncarono ogni legame con i signori «quia liberi homines sunt et possunt mutare domicilium quocumque velint»; né, d’altro canto, erano presenti in loco *servi* o ascrittizi⁵⁸. I contadini del basso Piemonte vivevano quindi normalmente nella stessa condizione dei rustici documentata dagli Statuti di Vercelli e di Novara o dal *Liber Consuetudinum Mediolani*⁵⁹.

Comunque, i vescovi di Luni tra la fine del secolo XII e la metà del XIII liberarono diversi manenti dalla condizione ascrittizia («iure manencie vel alicuius colonarie condicionis»)⁶⁰. È quindi opportuno analizzare la genesi di tale *status* di dipendenza sulle terre episcopali.

Nella storia dei rapporti di dipendenza sulle terre vescovili di Luni/Sarzana⁶¹ dei secoli XI-XIII sono individuabili due periodi, parzialmente sovrapposti: nel primo (secoli XI-XII) sono documentati fra i contadini del vescovado sia *servi* di origine altomedievale, sia liberi *homines* (*massarii* che regolavano i rapporti di lavoro su basi consuetudinarie e *libellarii* con contratto scritto); nel secondo periodo – che si delinea già a partire dagli anni venti del secolo XII ed è ben evidente, però, solo dalla seconda metà dello stesso secolo fino agli anni sessanta del Duecento – nella documentazione scritta si giustappongono contratti di tipo livellario a tempo indeterminato con contadini liberi (oltre che con intermediari) e attestazioni di patti di manenza ascrittizia e contratti *per homagium et resedium ... in perpetuum*.

⁵⁸ *Le carte dell’archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, a cura di F. GABOTTO, U. FISSO, Pinerolo 1907-1908 (BSSS, 40-41), I, p. 269 sgg., doc. 151, 23 lug. 1231; p. 300, doc. 157, ante 11 dic. 1231.

⁵⁹ Cfr. paragrafo 2 e il saggio di I. Naso in questo stesso volume.

⁶⁰ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 389 sg., doc. 406, 25 ago. 1198; p. 232 sg., doc. 250, 6 set. 1231. Cfr. anche note 75, 76, 88, 89.

⁶¹ La cattedrale di Luni venne traslata nel 1201 nel borgo di Sarzana, che era stato rifondato nel 1170 in prossimità della riva sinistra del fiume Magra, previa concessione vescovile: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 98, doc. 61, 2 ago. 1170; p. 100 sgg., doc. 64, 22 apr. 1201; p. 92 sg., doc. 56, 4 giu. 1201.

La documentazione della Chiesa lunense del secolo XI attesta sia la presenza di massari liberi che lavoravano terre di laici e di ecclesiastici⁶², sia pattuizioni con uomini che chiedevano al signore territoriale garanzie per la propria libertà economica e giuridica oppure per i propri possessi fondiari. Per esempio, nel 1039 il vescovo Eriberto prometteva agli abitanti del castello di Trebbiano che in futuro non avrebbe imposto «malum usum nec mala consuetudine», né avrebbe richiesto alcun fodro se non versato anche dagli altri sudditi della giurisdizione vescovile; inoltre la nomina del castellano (*potestas*) sarebbe stata concordata con gli abitanti⁶³. Promesse simili vennero fatte nel 1096 dal vescovo Filippo agli abitanti di Marzano che fossero andati ad abitare nel nuovo castello di Monleone, impegnandosi inoltre a far scegliere il castellano da quattro uomini della comunità, a donare alla stessa due case nel castello e a consentire agli abitanti di praticare la caccia nel territorio circostante⁶⁴.

Da un lato i contratti di livello e di locazione di terre a tempo indeterminato⁶⁵ del secolo XII sono paragonabili a quelli documentati per il Tortonese e per tante altre aree dell'Italia centro-settentrionale⁶⁶; dall'altro sono sempre meno frequenti i riferimenti a *servi et ancillae* nella documentazione pubblica e privata, tanto da non essere più menzionati nel diploma di Federico Barbarossa al vescovo di Luni del 1185, che pur confermava antichi diritti riconosciuti da Ottone II⁶⁷.

⁶² *Ibid.*, p. 204 sg., doc. 225, 14 giu. 1078.

⁶³ *Ibid.*, p. 506 sgg., doc. 488, 4 nov. 1039.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 246 sgg., doc. 267, mar. 1096.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 368 sg., doc. 389, feb. 1139; p. 162, doc. 136, doc. 1, feb. 1140; p. 283, doc. 303, set. 1141; p. 336, doc. 350, nov. 1141; p. 351, doc. 370, mar. 1143; p. 163, doc. 132, a. 1151; p. 365, doc. 386, giu. 1153; p. 218, doc. 236, 9 ago. 1166; p. 249, doc. 270, apr. 1173; p. 525, doc. 498, 1 feb. 1186; p. 306, doc. 317, 29 mar. 1186; p. 357, doc. 376, 11 nov. 1189; p. 287, doc. 308, 10 dic. 1197; p. 331, doc. 344, 1 giu. 1198; p. 400, doc. 411, 9 giu. 1202; p. 288 sgg., doc. 309, 24 mar. 1205; p. 253, doc. 275, 5 mar. 1209; p. 462, doc. 452, 17 giu. 1209 (fitto a 15 anni con canone della metà); p. 259, doc. 284, 18 feb. 1212; p. 286, doc. 307, 12 mar. 1214; p. 333, doc. 347, 15 feb. 1215; p. 289, doc. 310, 14 ott. 1217 (fitto a 8 anni); p. 224, doc. 242, 16 gen. 1219; p. 373, doc. 394, 21 ott. 1219; p. 230, doc. 248, 6 mar. 1225; p. 219, doc. 237, 13 giu. 1229.

⁶⁶ Cfr. testo fra le note 17-29.

⁶⁷ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 28 sg., doc. 20, 7 apr. 1028; MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, a cura di Th. SICKEL, Berlin 1956, p. 287 sg., doc. 253, 18 lug. 981; X/4, a cura di H. HAPPELT, Hannover 1990, p. 171 sgg., doc. 911, 29 lug. 1185. Non si può comunque parlare di una completa scomparsa della servitù di origine altomedievale nella zona, poiché nelle convenzioni stipulate dal vescovo con il comune di Sarzana nel 1201, il presule si riservava la facoltà di catturare gli eventuali *servi et ancillae* presenti nel borgo: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 103 sg., doc. 64, 22 apr. 1201.

Del resto, erano uomini liberi gli abitanti delle comunità di Caprigliola, Caprognano, Vallecchia e Marzano ai quali nel 1184 il presule concedette l'uso dei boschi comuni⁶⁸ e quelli di Pulica che nel 1186 ottennero garanzie circa la limitazione delle *corvées* pubbliche al castello di Fosdinovo⁶⁹. Nello stesso periodo venivano fondati o rifondati borghi e castelli nuovi – come il castello di Monleone (1096), il borgo di Sarzana nel 1170, Avenza nel 1180 e, più tardi, il castello di Montebello (1208) – che esercitavano un'indubbia forza di attrazione verso i contadini del territorio⁷⁰.

Quando nel 1124 i marchesi Malaspina cercarono di costruire un castello – da intendersi come villaggio fortificato – sul poggio di Caprione per attrarre nel nuovo insediamento la popolazione dispersa in alcuni piccoli villaggi circostanti, l'opposizione del vescovo fu vigorosa in quanto l'operazione avrebbe finito per sottrargli numerose famiglie di contadini soggetti alla propria giurisdizione⁷¹. Per la prima volta in questo documento emerge la duplice articolazione della dipendenza contadina che si stava delineando in Lunigiana: i dipendenti del vescovo sono infatti definiti *homines (liberi)*, mentre quelli dei marchesi sono chiamati *coloni*, termine che da alcuni anni nella vicina Lucchesia e nel territorio pisano era sinonimo di ascrittizi o *servi glebae*⁷². Se nei confronti degli *homines liberi* i vescovi non avrebbero potuto esercitare pressioni legittime per obbligarli a ritornare al luogo d'origine (al di là del recupero della terra loro allogata a tempo indeterminato), verso i *coloni/ascripticii* i marchesi potevano invece rivendicare in tribunale la potestà sugli *homines proprii* ai quali era vietato emigrare in base alla normativa giustiniana sul colonato, che tornava a essere applicata nella contrattualistica agraria e finiva per certi aspetti di equipararli ai *servi* altomedievali, come abbiamo visto.

La reazione dei vescovi di Luni a questo stato di cose non poteva che portare, quando possibile, all'applicazione di vincoli simili anche nei confronti di alcuni gruppi di contadini della Chiesa, quantunque la politica dei vescovi, in quanto signori territoriali, in linea di principio tendesse a estendere in modo abbastanza omogeneo i poteri di banno a tutti gli abitanti del territorio della diocesi con aperture verso i potenziali immigrati; iniziative

⁶⁸ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 248 sg., doc. 269, 3 apr. 1184.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 526 sg., doc. 499, 16 mag. 1186.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 246 sgg., doc. 267, mar. 1096; p. 98, doc. 61, 2 ago. 1170; p. 297 sgg., doc. 314, 12 nov. 1180; p. 423 sg., doc. 430, 21 set. 1224 (conferma dei patti del 1208 per la fondazione del castello di Montebello).

⁷¹ *Ibid.*, p. 72 sgg., doc. 50, 18 ott. 1124.

⁷² Cfr. paragrafo 3.

che erano in contraddizione con l'imposizione di legami rigidi alla terra data in concessione. Lo statuto emanato dal "vescovo-conte" Gualterio il 15 marzo 1200 conferma l'orientamento della Chiesa di Luni a regolamentare in modo tendenzialmente uniforme i rapporti con gli *homines* sottoposti alla giurisdizione vescovile, fatti salvi i diritti particolari esercitati nei confronti dei *manentes*⁷³. D'altro canto la politica della signoria territoriale non poteva che contemperare l'esigenza di salvaguardare i rapporti più vincolanti con i manenti (e quella di frenare le emigrazioni) con il tentativo di accrescere il numero dei *districtabiles*, che in definitiva doveva riconoscere il principio della libertà di movimento delle persone, come emerge da un trattato di pace con i marchesi obertenghi del 1201⁷⁴.

Se la diffusione dei patti di manenza sulle terre ecclesiastiche lunensi si deve collocare verosimilmente nella seconda metà del secolo XII, i primi atti di liberazione da tali legami sono abbastanza precoci. Infatti in alcuni documenti del 1197, previo pagamento di un riscatto, vengono condonati agli *homines de masio* «omnes usancias, condictiones et servicia», ingiungendo però a questi contadini (che avevano riacquistato la piena libertà, ma che restavano alla dipendenza del vescovo come liberi coltivatori concessionari di terre) di non sottomettersi ad altri signori come *homines alicuius*⁷⁵.

L'anno successivo in un atto simile si faceva invece espressamente ricorso a formule ormai divulgate dai giuristi pratici postirneriani e recepite dai notai dell'Italia centrale.

Infatti l'atto di liberazione del manente suona così: «castaldus domini Gualterii lunensis episcopi ... liberavit et absolvit Bussetum quondam Martini de Tilia ab omni nexu et vinculo sive obligatione ... iure manencie vel alicuius colonarie condicionis et ab omnibus serviciis ... nomine villanatici sive homagii ...; dictum Bussetum et heredes ab eo descendentes pro domino episcopo liberavit et absolvit et eos liberos et absolutos esse dixit

⁷³ HPM, *Chartarum*, II, a cura di T. VALLAURI, Torino 1853, col. 1202 sg., 15 mar. 1200. Cfr. anche i patti stipulati con la comunità di Sarzana nel 1219, con i quali il vescovo, come signore territoriale, esigeva il giuramento di fedeltà anche da parte dei vassalli e dei commendati a un *burgensis*: *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 90 sgg., doc. 55, 26 apr. 1219.

⁷⁴ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 605, doc. 539, 25 feb. 1201: «nec unus debeat – si promettevano reciprocamente il vescovo Gualterio e Guglielmo Malaspina – hominibus alterius prohibere vel facere prohibi attractum de sua terra, nec debeat prohibere aliquibus hominibus de sua terra vel de alia ne serviant et ne vadant ad serviendum domino marchioni». Solo una formale subordinazione dei contadini secondo la forma della manenza ascrittizia poteva derogare a patti di questo tipo.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 237 sg., doc. 257, 10 dic. 1197; p. 220 sgg., docc. 239-240, 11 e 12 dic. 1197.

et voluit ... ut libere et quiete cum omnibus eorum rebus sine contradictione alicuius persone possint ire ad habitandum et standum et omnia faciendum ubicumque voluerint, tanquam libere persone et absolute ab omni colona-ria conditione»⁷⁶. Questa volta il manente liberato, poiché intendeva emigrare, rinunciava al podere in concessione perpetua: anche ciò può spiegare l'adozione di una formula di liberazione solenne e in qualche modo paragonabile agli atti di manumissione dei *servi* propriamente detti, per documentare lo *status* di uomo pienamente libero acquisito dal colono per sé e per i propri eredi.

Questo tipo di atti di liberazione di contadini legati al manso non va confuso con le carte di franchigia attribuite a comunità o a singole famiglie, con le quali si alleviavano i dipendenti di condizione libera dal pagamento di tributi, che venivano in realtà riscattati con il pagamento di una somma *una tantum*. Per esempio, alcuni abitanti di Pontremoli nel 1203 ottennero dal vescovo una carta di franchigia con la quale la colta e il *maltollectum* vennero convertiti in un canone fisso di ventidue staia di frumento, che si sarebbe dovuto portare ogni anno nel granaio vescovile di Sarzana⁷⁷. Nel 1212 ai contadini del territorio di Sarzana vennero convertite in censi le *corvéés* dovute al vescovo e nel 1230 vennero trasformati in una quota fissa in grano i vari canoni dovuti dagli abitanti della Valle di Gragnano⁷⁸.

Questi erano atti molto simili a quelli che nella Francia duecentesca, studiata da Marc Bloch, vengono solitamente definiti come “abbonamento della taglia” o “stabilizzazione della taglia”⁷⁹ a favore di contadini liberi. Essi tuttavia si potevano confondere con gli atti rivolti alla liberazione di *servi* o di *ascripticii*, dal momento che i servizi prestati dagli uni e dagli altri erano molto simili: per questo in alcuni contratti di locazione i contadini richiedevano al vescovo di dichiarare contestualmente alla concessione di terre che, nonostante la loro residenza su mansi della Chiesa, le loro persone non sarebbero mai state vendute o alienate in altre forme⁸⁰.

Nella prima metà del Duecento, per far fronte all'intensificazione della mobilità dei contadini, enti ecclesiastici e proprietari laici della Lunigiana

⁷⁶ *Ibid.*, p. 389, doc. 406, 25 ago. 1198.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 63 sg., doc. 43, 11 nov. 1203. *Colta* e *maltollectum* sono sostanzialmente sinonimi di *adiutorium* straordinario e di “taglia”.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 132 sgg., doc. 101, 2 apr. 1212; p. 304 sg., doc. 316, 4 gen. 1230.

⁷⁹ M. BLOCH, *Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio della classi*, in *Id.*, *La servitù nella società medievale*, trad. it., a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp. 68 sgg., 138 sg.

⁸⁰ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 242, doc. 263, 27 apr. 1202.

adottavano di volta in volta misure, spesso contraddittorie, che oscillavano dai contratti individuali *per homagium et resedium* con la precisazione dell'obbligo di residenza perpetua⁸¹, all'abolizione parziale⁸² oppure totale delle *condictiones villanaticas* e alla trasformazione dei manenti in affittuari liberi⁸³ o, all'opposto, all'imposizione collettiva di vincoli al *resedium* attraverso giuramenti formulati per iscritto, come quello prestato da sessantadue famiglie di Arcola, che nel 1231 si impegnarono ad abitare «de cetero perpetuo» a Sarzana e a non giurare fedeltà ad altri signori senza il consenso del vescovo⁸⁴.

Nel 1232 il *dominus* Pagano di Massa cedette al vescovo i propri diritti sui manenti di Arcola, precisando che qualora i poteri familiari fossero ereditati da una donna, questa si sarebbe potuta sposare solo con il consenso dei signori⁸⁵.

Quest'ultimo documento ci consente di confermare che senza un giuramento o una *confessio* in forma scritta (o davanti a testimoni) non era possibile trasformare legittimamente i contadini liberi in manenti con vincolo di residenza. Pertanto si devono ritenere liberi, per esempio, gli *homines* del castello di Tivegna che per consuetudine pagavano canoni in denaro e in natura (spalle di maiale, donativi, vino, pane) e prestavano *corvées* al vescovo⁸⁶.

5. Da villani a vassalli contadini

A cominciare dagli anni trenta del Duecento diventano sempre più rari i patti scritti di manenza e gli atti di cessione di villani⁸⁷, mentre diverse

⁸¹ *Ibid.*, p. 231 sg., doc. 249, 20 apr. 1210; p. 185 sg., doc. 149, 14 lug. 1224; p. 152 sg., doc. 118, 25 ago. 1232.

⁸² *Ibid.*, p. 232 sg., doc. 250, 6 set. 1231.

⁸³ *Ibid.*, p. 158 sg., doc. 283, 3 mar. 1205.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 49 sgg., doc. 35, 30 mar. 1231.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 69 sg., doc. 46, 15 ago. 1232.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 485 sgg., doc. 474, a. 1221-1222.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 267, doc. 294, 5 dic. 1235; p. 286, doc. 306, 21 dic. 1235; p. 117, doc. 84, 25 ott. 1236; p. 195, doc. 217, 19 ago. 1237 (vendita di *villani ex natione* al vescovo con le terre coltivate); p. 252, doc. 273, 21 dic. 1244 (vendita di una *villana ex natione*); p. 361, doc. 381, 30 lug. 1252; p. 362, doc. 382, a. 1254 (*confessio* da parte di alcuni villani); p. 265, doc. 292, 5 mag. 1258. Nel caso dei *villani* è evidente che si tratta di vere e proprie vendite di persone e non di diritti signorili esercitati su dipendenti liberi: cfr. L. BELLONE, *Vendita di uomini o vendita di diritti? L'interpretazione della dipendenza libera e servile in alcuni documenti astigiani dei secoli XII e XIII*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, p. 707 sgg.

carte di liberazione dalla condizione ascrittizia/villanatica⁸⁸ documentano una graduale trasformazione dello *status* dei manenti, che una volta liberati ricevevano terre in locazione a tempo indeterminato dagli stessi o da altri proprietari. Particolarmente interessante, fra le carte della Chiesa di Luni, è un atto con il quale il vescovo Guglielmo e il capitolo dei canonici della cattedrale liberarono nel 1255 alcuni villani per pagare i debiti contratti durante la prigionia patita dal presule sotto Federico II⁸⁹. Con l'autorizzazione del papa furono dunque liberati otto villani «ab omni villanatico et villanatica conditione et ab omni homagio et resedio et ab omni servitute glebe cum solo et gleba in quo sive in qua reside(n)t...». Ciascun villano riscattò la propria persona e quella dei discendenti. In particolare, uno dei manumessi, *Baldantia de Torano*, sborsò per il riscatto della propria persona e dei propri discendenti la somma di ben dodici lire imperiali: da quel momento, però, l'ex manente e i propri eredi avrebbero tenuto il podere in concessione con il titolo di *honorabiles fideles et vassalli*⁹⁰. L'atto precisava tuttavia che il podere di cui erano investiti sarebbe ritornato al vescovo in caso di mancanza di eredi.

Un caso in parte simile è documentato da un atto del 1235: i signori di Vezzano liberarono da ogni giuramento di fedeltà alcuni loro uomini con le loro terre autorizzandoli a giurare fedeltà al vescovo, il quale li investì delle terre a titolo di feudo, previo giuramento di fedeltà vassallatica⁹¹.

Sin dalla fine del secolo XII, del resto, venivano instaurati rapporti di vassallaggio contadino che comportavano la prestazione di servizi, donativi, canoni e taglie (*adiutoria*), come quelli dovuti dalla famiglia di Riccomanno del fu Monaco di Ponzanello, vassalli del vescovado con l'obbligo di «dare vel reddere» alla Chiesa «ordeum, pullos et ova sicut antiquitus consuevistis et adiutorium pro factis pape et imperatoris et sicut alii vassalli pro terra emenda et expignoranda»⁹².

⁸⁸ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 337 sg., doc. 352, 7 ago. 1240: affrancazione onerosa di un villano dai servizi prestati, ma viene esclusa la liberazione da «homagio, resedio, albergaria, amasiamento» (quindi permane il vincolo personale e l'obbligo di residenza).

⁸⁹ *Ibid.*, p. 300 sgg., doc. 315, 9 set. 1255.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 303: «Preterea statuerunt inter se ut in perpetuum supradictus Baldancia et sui heredes, ut dictum est, sint honorabiles fideles et vassalli supradicti domini episcopi et suorum successorum et episcoporum contra omnes personas et loca, sed si forte aliquando ipse Baldancia vel sui heredes absque herede decesserit ad locamentum et dislocamentum, ad amasiamentum et dismasiamentum ad ipsum dominum episcopum et suos successores libere pertineat de podere, maseo et bonis predictis».

⁹¹ *Ibid.*, p. 471 sg., doc. 464, 15 lug. 1235.

⁹² *Ibid.*, p. 183, doc. 146, 11 feb. 1198.

Erano vassalli condizionati anche quelli ceduti nel 1285 dai de Trebbiano al vescovo Enrico insieme con «villanos, angarios et perangarios seu ascripticios cuiuscumque generis»: evidentemente, in particolare nel caso dei vassalli, si trattava della cessione di diritti connessi alle terre possedute dai vassalli stessi, tenuti da quel momento a giurare fedeltà al presule⁹³.

Vale la pena soffermarsi brevemente su queste forme di obbedienza vassallatica rurale, che vanno dalla dipendenza onorifica in cui viene a trovarsi *Baldantia de Torano* nel 1255, al feudo condizionale, che caratterizza la subordinazione di Riccomanno o quella dei vassalli contadini ceduti al vescovo nel 1285.

Tutti questi feudi in possesso di coltivatori o piccoli intermediari rurali si distinguono, comunque, dagli antichi feudi “nobili e gentili”, che riguardano famiglie ormai definite *nobiles*, come i Bianchi *de Erberia*, investiti dei feudi aviti dal vescovo Guglielmo nel 1259⁹⁴, oppure i *de Fosdenovo* investiti dell’ottava parte del feudo vescovile di Cossiano nel 1272⁹⁵.

Numerosi altri esempi si potrebbero citare per l’Italia nord-occidentale, messi in luce da tempo e studiati da François Menant, Renato Bordone e altri studiosi⁹⁶. Ricordiamo solamente l’interessante caso riguardante gli abitanti di Alice Castello, una comunità contadina che verso la metà del Duecento era costituita da una cinquantina di famiglie dipendenti dalla canonica di S. Andrea di Vercelli⁹⁷. Si trattava di uomini personalmente liberi, che per la maggior parte emigrarono dal villaggio per trasferirsi nella villafranca di Borgo d’Ale, di nuova fondazione, dove furono affrancati da servizi, tributi e oneri di dipendenza signorile dal comune di Vercelli nel 1270⁹⁸. Da due atti del 1283 risulta che solo una trentina di famiglie erano rimaste ad Alice Castello⁹⁹ e fra queste ben dodici erano rappresentate da uomini qualificati come “vassalli” della canonica, quantunque gli uomini che giurarono fedeltà agli antichi signori non avessero la qualifica né di *domini* né di *mili-*

⁹³ *Ibid.*, p. 522 sgg., doc. 496, 3 gen. 1285.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 226, doc. 244, 22 lug. 1259.

⁹⁵ *Ibid.*, p.645 sg., doc. 5 bis, 3 apr. 1272.

⁹⁶ F. MENANT, *Les écuyers ('scutiferi'), vassaux paysans d'Italie du Nord au XII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome 1980, p. 287 sgg. Cfr. anche R. BORDONE, *Lo sviluppo delle relazioni personali nell'aristocrazia rurale del Regno italico*, *Ibid.*, p. 242 sg.; PANERO, *Servi e rustici cit.*, p. 201 sgg.

⁹⁷ Archivio di Stato di Torino, sez. I, Abbazia di S. Andrea di Vercelli, m. 2, 15 giu. 1241: con quest’atto 53 capifamiglia prestarono giuramento di fedeltà all’abate.

⁹⁸ F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004, p. 181 sgg.

⁹⁹ Archivio di Stato di Torino, sez. I, Abbazia di S. Andrea di Vercelli, m. 4, 15 gen. 1283.

tes¹⁰⁰. Prima del 1298, però, alcune famiglie emigrate a Borgo d'Ale tornarono a sottomettersi all'antica signoria della canonica di S. Andrea di Vercelli, cosicché quando nel 1301 i canonici attuarono una ricognizione delle terre allagate a tempo indeterminato, richiedendo ai loro dipendenti di Alice Castello di giurare fedeltà all'ente ecclesiastico, fra i 53 *homines* ricordati vi erano anche tutte le famiglie dei "vassalli contadini" elencati nel 1284, che però non erano più qualificate come tali. Essendo il loro rapporto di subordinazione caratterizzato dalla prestazione di servizi, donativi e canoni alla signoria rurale – come avveniva anche per gli altri coltivatori dipendenti –, la loro qualifica valeva soprattutto a collocarli su un piano economico superiore a quello degli altri *homines*, ma non consentiva una loro assimilazione a quella dei vassalli/*milites*, dai quali continuavano a essere distinti.

Del resto, nella località di Albiano, presso Ivrea (TO), quando nel 1211 un certo Bongiovanni di Gribaldo, appartenente a una famiglia di "vassalli condizionati", cercò di sottrarsi alla prestazione del servizio con un ronzino a favore del vescovo – affermando di essere detentore di un feudo *gentiliter*, come i *nobiles* –, alcuni abitanti della comunità testimoniarono che il padre e lo zio avevano prestato servizi a cavallo e, come tutti gli altri residenti, lo stesso Bongiovanni era sottoposto «agli obblighi di guardia diurna e notturna al castello (*guayta et scarauayta*), del giuramento collettivo, dei lavori di manutenzione nella *villa*, nonché al pagamento del fodro collettivo»¹⁰¹.

Soprattutto nelle zone in cui si erano diffuse forme di dipendenza servile "reale", oppure erano state introdotte nei contratti agrari clausole troppo vincolanti per la persona del dipendente, la manumissione dalle condizioni di villanaggio e di manentatico – o anche la semplice affrancazione da servizi e tributi signorili, magari avvenuta in concorrenza con la fondazione di borghi franchi da parte dei comuni (per esempio nel Vercellese) – era dunque seguita, talvolta, dall'introduzione di rapporti di dipendenza vassallatica contadina, che senza equivoci assicuravano, con maggior forza sul piano giuridico, la libertà personale e, parzialmente, fiscale dei contadini dipendenti¹⁰².

Sempre a partire dagli anni trenta del secolo XIII in Lunigiana ripresero però anche a diffondersi i contratti di livello tradizionali e le concessioni di

¹⁰⁰ Biblioteca Reale di Torino, BRT, Perg. XIII/6, 8 gen. 1283-18 feb. 1301, f. 1.

¹⁰¹ PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 202.

¹⁰² Sulla promozione sociale di alcuni villani manumessi cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, "*Masnada*" e "*boni homines*" cit., p. 303.

terre a tempo indeterminato, *ad fictum reddendum* oppure *nomine locacionis*¹⁰³, tanto da risultare prevalenti, come già dovevano esserlo tra il secolo XI e la prima metà del XII. Nel 1274 soltanto una cinquantina di abitanti di Ameglia e *Barbazanum*, oltre a canoni, donativi, servizi di guardia e alcune *corvéés*, dovevano prestare «precipue homagium et residenciam in locis in quibus degunt»¹⁰⁴.

La *ratio* di questa evoluzione della contrattualistica agraria nella Lunigiana e della graduale scomparsa dei manenti/villani/ascrittizi si deve probabilmente ricercare nell'assestamento della signoria territoriale vescovile nella seconda metà del secolo XIII (ancorché ridimensionata in seguito alle *invasiones* dei Malaspina)¹⁰⁵ e all'equilibrio fra poteri diversi raggiunto con la signoria obertenga¹⁰⁶ e con i comuni di Sarzana, di Carrara e di altri centri minori¹⁰⁷, per la crescita dei quali era diventata essenziale la libertà di movimento dei contadini del territorio, mentre affrancazioni onerose e conversione di molti servizi in canoni fissi in natura finivano per retribuire adeguatamente i diritti vantati dai vescovi su terre e uomini della diocesi¹⁰⁸.

¹⁰³ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 151, doc. 117, 22 ago. 1232; p. 254, doc. 277, 30 ago. 1232; p. 142, doc. 105, 13 set. 1232; p. 182, doc. 145, 29 set. 1232; p. 146, doc. 109, 24 ott. 1232; p. 154, doc. 121, 15 nov. 1232; p. 360, doc. 380, 12 gen. 1233; p. 367, doc. 388, 31 gen. 1233; p. 170, doc. 137, 8 feb. 1233; p. 161, doc. 130, 8 feb. 1233; p. 153, doc. 119, 12 feb. 1233; p. 320 sgg., docc. 330-333, 6 apr. 1233; p. 147, doc. 111, 18 lug. 1233; p. 323 sgg., docc. 334-337, 22 gen. 1234; p. 261, doc. 287, 26 gen. 1234; p. 184, doc. 148, 24 ago. 1234; p. 158, doc. 125, 26 nov. 1234; p. 311, 14 gen. 1235; p. 359, doc. 378, 18 feb. 1235; p. 266, doc. 293, 9 apr. 1235; p. 366, doc. 387, 24 apr. 1235; p. 260, doc. 285, 27 apr. 1235; p. 426, doc. 431, 2 giu. 1235; p. 475, doc. 468, 16 giu. 1235; p. 145, doc. 108, 1 lug. 1235; p. 160, doc. 128, 17 ago. 1235; p. 160, doc. 127, 18 ago. 1235; p. 154, doc. 120, 18 ago. 1235; p. 187, doc. 151, 12 apr. 1236; p. 147, doc. 112, 25 ago. 1236; p. 464, doc. 455, 26 ago. 1236; p. 359, doc. 379, 26 gen. 1237; p. 148, doc. 113, 26 gen. 1237; p. 262, doc. 288, 19 gen. 1239; p. 477, doc. 470, 26 giu. 1240; p. 97, doc. 59, 13 gen. 1241; p. 250, doc. 271, 15 mar. 1243 (in questo caso la formula è ambigua: «locaverunt per homagium et ad affectum reddendum»). Diversi altri contratti di livello o di *investitura ad fictum* tradizionali sono documentati tra il 1255 e il 1285: *Ibid.*, indice.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 658 sgg., doc. 16 bis, 22 giu. 1274. Anche nella Liguria di Levante, in area di influenza obertenga, sono presenti ancora nella prima metà del secolo XIII alcune comunità in cui risiedevano *coloni/ascripticii*, come Levanto, Carrodano e Mattarana: PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 254, nota 270.

¹⁰⁵ *Il regesto del Codice Pelavicino* cit., p. 573 sgg., docc. 6-8 mag. 1281.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 229, doc. 247, 15 mar. 1275: il marchese Gabriele Malaspina, figlio del fu marchese Isnardo, giura fedeltà al vescovo Enrico di Luni/Sarzana per le terre tenute in feudo dalla Chiesa.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 135 sgg., doc. 102, a. 1234 (Statuto di Sarzana); p. 290 sgg., doc. 312, 27 mag. 1235 (Statuto di Carrara); p. 178 sgg., doc. 142, 17 ago. 1259 (Statuto di Ponzanello); p. 295 sgg., doc. 313, 29 mag. 1260 (Statuto di Carrara).

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 679 sgg., doc. 27 bis, mag. 1275.

6. Osservazioni conclusive

Il documento del 1168 dal quale siamo partiti, pur rappresentando convenientemente la realtà articolata dei dipendenti liberi e non liberi dei marchesi obertenghi, lascia tuttavia ampi spazi per la confusione tra manenti liberi – residenti su terre diverse da quelle appartenenti ai marchesi, ma al tempo stesso lavoratori delle terre marchionali – e manenti in condizione di servaggio, residenti su sedimi di proprietà obertenga e assimilabili ai manenti lucchesi, agli ascrittizi pisani¹⁰⁹ e ai manenti dei vescovi di Luni della stessa epoca.

Ma nell'ampio territorio in cui erano patrimonialmente presenti i marchesi vi erano anche aree, a nord dell'Appennino, come il Tortonese, dove il nuovo servaggio villanale – ben diverso dalla condizione dei *servi et ancillae* di origine altomedievale, di cui tuttavia vi sono ancora tracce nella documentazione del periodo analizzato – non è attestato nei secoli XII e XIII, come non lo è nel Vercellese, nel Casalese e in genere nell'Italia nord-occidentale: la spiegazione che si ritiene più plausibile per questa differenziazione della subordinazione contadina, sul piano territoriale, potrebbe essere la continuità nella Valle padana dell'influenza del diritto longobardo, che non contemplava la figura del contadino libero che assumeva contrattualmente la condizione dell'ascrittizio.

Se in passato alcuni storici del diritto hanno voluto vedere somiglianze tra lo *status* degli ascrittizi e quello degli *aldii* longobardi, come se i due termini fossero sinonimi, non hanno prestato attenzione sufficiente al fatto che l'aldio era un *ex servus*, il quale aveva ottenuto una manumissione, sebbene condizionata dalla prestazione perpetua di servizi al patrono (e viveva in una condizione simile a quella del *litus franco*).

All'opposto, l'ascrittizio – la cui condizione nel secolo XII fu mutuata dai giuristi pratici dal diritto romano e trovò una nuova diffusione su basi contrattuali (ma solo in alcune regioni!) – era originariamente un contadino libero che, come contropartita per la concessione di terre a tempo indeterminato, nei confronti del padrone rinunciava alla libertà di abbandonare il luogo di residenza. Ciò avvenne, per lo più, attraverso un patto esplicito di *adscriptio terrae* o di *hominicum* e una *confessio* di essere tale, oppure, nel caso dei figli, con una *confessio*, dopo la permanenza trentennale sulla terra ottenuta in locazione dai genitori (a seconda delle zone, essi erano denominati *originarii*, *coloni conditionales*, *villani*, *ascripticii*, ho-

¹⁰⁹ Cfr. paragrafo 3.

mines alterius). Tuttavia, di fronte a terzi, il villano/ascrittizio continuava a godere dei diritti civili propri dei liberi, come ad esempio quello di contrarre obbligazioni, testare e possedere altre terre¹¹⁰.

Invece i contadini dipendenti liberi del Tortonese (*homines, massarii, libellarii, enphiteotae*) erano classificabili – per dirla con Azzone¹¹¹ – come *simpliciter coloni*, che non erano sottoposti a quei vincoli personali e reali che caratterizzavano i manenti/villani/ascrittizi della Lunigiana, della Lucchesia o del Senese. I “coloni semplicemente detti” erano dunque quei contadini che coltivavano la terra altrui pagando canoni in denaro o in natura (*partiarri*) e che nell’Italia nord-occidentale erano per lo più definiti *rustici* oppure, in particolare nel Novarese e nel Milanese, anche “coloni”, ma senza alcuna connotazione giuridica di dipendenza non libera, come si evince dal *Liber Consuetudinum Mediolani* e dalla normativa statutaria. Questi ultimi, pur essendo sottoposti alla giustizia, al banno signorile, ai doveri della difesa e della manutenzione di strade e fortificazioni del luogo, come già rilevava il Bognetti all’inizio del secolo scorso¹¹², potevano allontanarsi dal sedime abitativo, anche se in tal caso perdevano ogni diritto sulla terra avuta in locazione a tempo indeterminato dal signore del *resedium*. In altre parole, i *rustici* dell’Italia nord-occidentale con l’emigrazione scioglievano tutti i vincoli di subordinazione con il proprio signore, perché la loro dipendenza era di natura economica, né la residenza su sedimi signorili comportava per loro una *diminutio* della libertà personale e dei diritti civili riconosciuti ai liberi; quindi, venendo meno la ragione della subordinazione, era cancellato, di norma, ogni legame con il *dominatus*.

¹¹⁰ Il concetto di “relatività” del nuovo servaggio degli ascrittizi è formulato da Accursio: cfr. CONTE, *Servi medievali* cit., p. 62 sg. Il medesimo concetto di “relatività” del servaggio villanale è ancora presente in Bracton: cfr. P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England: the Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980, p. 92. Sulle differenze tra ascrittizi e *servi* altomedievali cfr. AZO, *Summula de agricolis et censitis* cit., p. 273 sg.

¹¹¹ AZO, *Summula de agricolis et censitis* cit., p. 275: «56. Nunc de simpliciter. Et quidem simpliciter coloni sunt qui sub certa annua mercede in pecunia numerata predia colenda accipiunt ... 57. Horum quidam sunt partiarri, quidam ad nummum conducunt. 58. Qui sunt partiarri, etiam fructibus a solo separatis, in ipsis nullum ius habent».

¹¹² G. P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo* (I ed., Pavia 1926), ora in ID., *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D’AMICO, C. VIOLANTE, Milano 1978, p. 140 sg.